

Ai sensi

- dell'art. 9, commi da 1 a 8, DL 119/2018 e
- del Provv. AGE del 15.03.2019 n. 62274

è prevista la possibilità di sanare irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi/adempimenti di "natura formale" per i quali è competente l'Agenzia delle Entrate

In particolare in base all'art. 9 c. 1 del DL 119/2018, sono sanabili le "irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla **determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tributi".

Si afferma che sono incluse le violazioni commesse non solo dal contribuente, ma anche dal **sostituto** d'imposta, dall'intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, "anche solo di comunicazione di dati", che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta.

Deve sempre trattarsi di violazioni formali inerenti a imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Sono, per legge, escluse le violazioni sul quadro RW e inerenti alla voluntary disclosure.



Commesse sino al 24/10/2018
(per tutti gli anni accertabili)

- Dal contribuente
- Dal sostituto d'imposta
- Dall'intermediario "telematico"
- Da altri soggetti tenuti ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione dati

Che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF/IRES/IVA/IRAP, delle imposte stesse e sul pagamento dei tributi.

In generale rientrano le violazioni formali cui si applicano, anche mediante rinvio normativo le sanzioni per i tributi sopra indicati

Il perfezionamento della pratica si conclude con il versamento degli importi, pari ad **200,00 euro** per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi in unica soluzione od in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di **contestazione** o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (*per mancata impugnazione o per formazione del giudicato*) al 19 dicembre 2018.

Pertanto, rientrano nella sanatoria anche le violazioni oggetto di contenzioso, purchè alla data della regolarizzazione (*pagamento della prima rata delle somme dovute per la medesima*) non si sia ancora formato il giudicato.

LA REGOLARIZZAZIONE RIGUARDA le violazioni che se anche non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta/tributi e del versamento delle stesse... POSSONO ARRECARRE PREGIUDIZIO ALL' ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (*violazioni che non possono essere considerate "Meramente Formali"*).

SONO DUNQUE SANABILI LE VIOLAZIONI:

1. Degli obblighi di comunicazione ex art. 11, DLgs 471/97 (*comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche; comunicazione dati fatture emesse/ricevute; presentazione Modelli Intra, omessa indicazione dei costi "black list"*);
2. Relative all'omessa presentazione del Mod. F24 "a zero";

3. **Relative ai casi di errata applicazione del “REVERSE CHARGE”** (le sanzioni sull’omessa o irregolare inversione contabile ex **art. 6** commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del DLgs. 471/97);
 4. Relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (normalmente con sanzione fissa);
 5. Inizio, variazione e cessazione dell’attività ai fini IVA;
 6. L’omessa **regolarizzazione del cessionario** ex **art. 6** comma 8 del DLgs. 471/97 (*sanzione pari al 100% dell’imposta*);
 7. L’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima (**art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97**) e così via.
- Per quanto riguarda gli **obblighi comunicativi**, non dovrebbero sorgere dubbi sulla possibilità di sanare le omissioni riguardanti la comunicazione delle liquidazioni IVA, dei dati delle fatture, nonché quelle inerenti al vecchio spesometro.
 - Ancora, sono comprese le omesse indicazioni dei costi black list, così come l’omessa indicazione delle minusvalenze.
 - Lo stesso deve dirsi per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in merito all’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali, di cui all’**art. 7-bis** del DLgs. 241/97.

NON RIENTRANO, perché comunque considerate sostanziali:

1. Omessa presentazione Dichiarazione redditi / IRAP / IVA (*incide sempre sulla determinazione degli imponibili anche se con imposta non dovuta*);
2. La violazione connessa alla deduzione di costi relativi a beni e/o servizi oggetto di operazioni non realmente effettuati (art. 8, DL 16/2012) sanzionata dal 25% al 50% dei costi medesimi;
3. Violazione di obblighi Tributarî concernenti ambiti impositivi diversi da quelli citati;
4. Violazioni formali oggetto di “Rapporto esaurito”, ossia con procedimento concluso alla data del 19.12.2018;
5. Violazioni formali oggetto di “Rapporto pendente” alla data del 19.12.2018 per le quali sia intervenuta pronuncia definitiva ovvero altra forma di definizione agevolata anteriori al versamento della 1° rata di quanto dovuto per la regolarizzazione;
6. Atti di contestazione/irrigazione sanzioni emessi nell’ambito della “Voluntary Disclosure” ex art. 5 quater, DL 167/90, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
7. Per l’emersione di attività finanziarie/patrimoniali detenute all’estero con particolare riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (*compilazione quadro RW dichiarazione redditi*) o inerenti all’IVIE o IVAFE.

Ai fini del perfezionamento della sanatoria è necessario:

- A. **Versare in unica soluzione entro il 31/05/2019** o in 2 rate di pari importo (prima rata entro il 31/05/2019 – seconda rata entro il 02/03/2020) **€ 200,00 per tutte le violazioni formali commesse in ciascun periodo di imposta indicato nel Mod. F24 cui si riferiscono le violazioni formali oggetto di sanatoria:**
 - i. **NON E’ AMMESSA LA COMPENSAZIONE EX ART. 17, DLGS 241/97;**
 - ii. Il perfezionamento **non comporta la restituzione di somme** a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire a seguito di pronunce giurisdizionali / provvedimenti di autotutela.

B. Rimuovere le irregolarità / omissioni entro la data del 02/03/2020:

- i. NB: la rimozione non va effettuata quando non sia possibile / necessaria con riferimento ai “profili della violazione formale” (ad es. in caso di violazioni relative alla errata applicazione del “Reverse Charge” - Provv. AGE n. 62274/2019);
- ii. Se per giustificato motivo non siano state rimosse tutte le violazioni formali dai periodi di imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria ha efficacia se la rimozione è effettuata entro il termine fissato dall’Agenzia delle Entrate, non inferiore a 30 gg;
- iii. In presenza di violazione formale contestata o per la quale sia stata irrogata sanzione o “comunque fatta presente all’interessato” la rimozione va effettuata entro il 02/03/2020.

Affinché la sanatoria sia valida, è dunque necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione. Il provvedimento attribuisce agli uffici delle Entrate ampia disponibilità a rimediare a comportamenti tenuti dal contribuente in buona fede, che abbia difficoltà a rimuovere l’errore.

Il mancato perfezionamento non dà luogo alla restituzione di quanto versato.

NB: l’eventuale mancata rimozione di tutte le sanzioni non pregiudica gli effetti della regolarizzazione con riferimento alle violazioni formali correttamente rimosse.

La rimozione va effettuata entro il 02 marzo 2020 e, se per giustificato motivo, non è avvenuta (*ad esempio, problemi di software che rendono impossibile la **rieffettuazione** della comunicazione*), la regolarizzazione ha effetto se la rimozione viene poi effettuata entro un termine indicato dall’Ufficio, non inferiore a trenta giorni.

Chi intendesse aderire alla suddetta regolarizzazione, per uno o più annualità, può contattare lo studio segnalando l’adesione a Letizia Messora.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr.  Mantovani